

Allegato A)

al decreto Direttore n. 17/2025

# PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2025-2027

Approvato con decreto del Direttore n. 17 del 29.01.2025

## SOMMARIO

1.	PREMESSA.....	3
1.1	Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	5
2.	SOGGETTI.....	7
3.	ANALISI DEL CONTESTO .....	8
3.1	Analisi del contesto esterno .....	8
3.2	Analisi del contesto interno.....	10
3.2.1	Mappatura dei processi .....	11
4.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....	15
4.1	Identificazione degli eventi rischiosi.....	16
4.2	Analisi del rischio.....	16
4.3	Ponderazione del rischio .....	19
5.	TRATTAMENTO DEL RISCHIO .....	19
5.1	Descrizione di alcune misure e specifiche .....	20
6.	TRASPARENZA.....	27
7.	MISURE DI PREVENZIONE RISCHI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI.....	29
8.	MONITORAGGIO E RIESAME .....	30

## 1. PREMESSA

Con l'approvazione della legge regionale n. 18/2006 è nata la **Fondazione Aquileia**, avente sede in Via Patriarca Popone n. 7, Aquileia (UD) (di seguito anche "*Fondazione*"), un soggetto giuridico partecipato dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Aquileia, dalla Provincia di Udine e dall' Arcidiocesi di Gorizia ed inquadrata tra i nuovi organismi di valorizzazione introdotti all'art. 115 del D.Lgs. 42/2004.

L'accordo preliminare Stato-Regione ha delineato la Fondazione come strumento per predisporre piani strategici, favorire lo sviluppo del turismo culturale, cofinanziare interventi, gestire indirettamente l'attività di valorizzazione, realizzare interventi di ricerca, conservazione e restauro dei beni concessi in uso.

Nel 2008 il 28% delle aree archeologiche di Aquileia è conferito in uso alla Fondazione: le aree individuate sono fondo Pasqualis, fondo Cal, fondo Cossar, stalla Violin, sepolcreto a cui si aggiunge nel 2009 l'area della Südhalle conferita dall'Arcidiocesi di Gorizia. Nel dicembre del 2016 è stato firmato l'Accordo che completa il conferimento in uso alla Fondazione Aquileia di tutte le rimanenti aree archeologiche di Aquileia.

La Fondazione Aquileia si occupa della gestione, della manutenzione ordinaria e straordinaria e della valorizzazione dell'intero sito archeologico mentre alla Soprintendenza sono rimaste tutte le competenze relative alla tutela oltre ad alcuni immobili e alla gestione del Museo Archeologico Nazionale e del Museo Paleocristiano che fanno capo al Polo Museale del Friuli Venezia Giulia

Nel febbraio 2018 è stato firmato il rinnovo dell'Accordo Stato-Regione FVG per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Aquileia. L'11 luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo Statuto.

Con riguardo alla Fondazione Aquileia, l'art. 3, lett. c) del d.lgs. 97/2016 che modifica l'art. 2 del d.lgs. 33/2013 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

La Fondazione è pertanto tenuta all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il presente PTPC **2025-27** è adottato in linea con le seguenti norme:

- legge 6 novembre 2012, n. 190;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- D.P.R. n. 62 del 16/04/2013

Il PTPCT tiene in considerazione le indicazioni operative emerse nei seguenti provvedimenti ANAC:

- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 e relativi allegati;
- Aggiornamento 2024 del PNA 2022 adottato con delibera n. 605 del 19.12.2023;
- **Aggiornamento 2024 del PNA 2022 in consultazione pubblica;**
- **Delibera ANAC n. 493 e 493 bis del 25.09.2024 recante il "Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001";**
- **Delibera ANAC 497 del 29.10.2024 contenente "Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture";**
- **Delibera ANAC 495 del 25/09/2024 avente ad oggetto l'"Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi";**

Il Piano recepisce inoltre:

- il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing);
- il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, il quale ha apportato delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013);
- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023);
- Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale"*;
- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e il relativo allegato*;
- **Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 contenente *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" in vigore dal 31.12.2024.***

Il presente PTPCT, infine, è redatto secondo le indicazioni della Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017).

Si fa presente che, anche in ossequio alle indicazioni della Determinazione ANAC n. 1134/17 e dello stesso PNA 2019 **e successivi aggiornamenti**, le direttive di ANAC sul PTPCTT sono state recepite in modo compatibile alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'Ente, che pur nel costante impegno di tutto l'organico, non comprendono competenze di specifiche in *risk management, auditing e compliance* normativa. Il PTPCTT è sviluppato in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Tale Piano, in ossequio alle modifiche di cui al D.lgs 97/16, unifica in un solo strumento il PTPCT e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto.

### 1.1 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono i seguenti:

- **OBIETTIVO STRATEGICO 1: Prevenire la corruzione e l'illegalità**

Finalità da conseguire:

Attuazione della L. 190/2012 e dei decreti delegati, in un'ottica di implementazione degli strumenti di tutela della legalità, della trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa della Fondazione.

Motivazione delle scelte:

Il PTPCT costituisce lo strumento principale per prevenire la corruzione e l'illegalità, sintetizzando al suo interno la strategia elaborata dall'Ente per conseguire tali finalità. È essenziale che il contenuto del PTPCT risponda alle indicazioni delle prescrizioni contenute nelle linee guida ANAC (PNA e suoi aggiornamenti annuali). È altrettanto essenziale che il PTPCT sia integralmente attuato, in tutte le misure di prevenzione dallo stesso contemplate, il che implica processo continuo di cambiamento non solo organizzativo ma anche di natura culturale.

Azioni:

- Redazione del PTPCT e del PTTI quale sezione del PTPCT;
- Garantire la qualità del contenuto del PTPCT, sia con riferimento alle misure generali che alle misure specifiche;
- Adottare, per quanto possibile, le misure proposte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e amministratori) al processo di elaborazione del PTPCT;
- Garantire il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interni (dipendenti e amministratori) e tener conto di eventuali segnalazioni da attori esterni nell'attuazione del PTPCT;
- Garantire il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
- Individuare eventuali servizi di supporto, anche esterni, al RPC.

- **OBIETTIVO STRATEGICO 2: Garantire la trasparenza e l'integrità anche sulla scorta della nuova delibera ANAC 495 del 25/09/2024**

Finalità da conseguire:

Il D.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo, per ciascun Ente, di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anche all'interno del PTPCT. La mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dell'Ente e del RPC e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'Ente (art. 46, D.lgs. n. 33/2013).

Motivazione delle scelte:

L'adozione di una organica e strutturale Governance della Trasparenza, nel sito istituzionale rappresenta la modalità attraverso cui si realizza il controllo diffuso sull'operato dell'Ente. L'obiettivo è ampliare l'accessibilità dei dati e libera fruizione e conoscenza da parte dei cittadini, attraverso il coinvolgimento diretto di tutte le strutture dell'Ente nell'attività di informatizzazione e di gestione telematica dell'intera procedura.

Azioni:

- Adozione PTTI all'interno del PTPCT;
- Garantire la qualità del contenuto del PTTI (sezione trasparenza del presente Piano), sia con riferimento alle pubblicazioni obbligatorie che alle eventuali pubblicazioni ulteriori;
- Adozione, per quanto possibile, delle misure necessarie per garantire l'attuazione del PTTI (sezione trasparenza del presente Piano);
- Monitorare l'aggiornamento della sezione da parte degli uffici competenti e richiesta atti per l'implementazione dell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"
- Attività di studio, approfondimento e formazione in tema di trasparenza, nonché, in considerazione della stretta correlazione, anche in tema di anticorruzione;
- **Aggiornamento delle sezioni e sottosezioni come da nuova normativa.**

Per gli obiettivi 1 e 2 si prevede l'impiego delle seguenti risorse:

- Risorse umane da impiegare: RPCT;
- Risorse strumentali da impiegare: risorse normalmente in uso.

- **OBIETTIVO STRATEGICO 3: Nuovo Codice Appalti e correttivo 2024: rafforzamento delle misure di prevenzione e dell'analisi dei rischi.**

**Descrizione:** utilizzo e/o incremento delle attuali misure di prevenzione e della correlata analisi dei rischi con particolare riguardo ai nuovi rischi connessi alle disposizioni del nuovo Codice Appalti (d. lgs. 36/2023) e al correttivo del 31 dicembre 2024, n. 209. Implementazione degli strumenti dei controlli e delle verifiche nel corso della fase esecutiva del contratto sulla scorta della nuova delibera ANAC.

## 2. SOGGETTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Fondazione sono:

- A) Organi di indirizzo politico-amministrativo:
- il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente e composto da altri quattro membri, che:
    - a) fornisce compiti generali di indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
    - b) designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
    - c) adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8, della l. n. 190);
    - d) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
  - il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, che svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza
- B) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
- nominato con delibera n. 8 del 26.10.2015 del Consiglio della Fondazione Aquileia nella figura del dott. Cristiano Tiussi (che assume ex lege, a seguito delle modifiche legislative di cui al D.lgs 97/16, anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza), svolge le seguenti funzioni:
- a) propone al Consiglio di amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi aggiornamenti;
  - b) redige - entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra data indicata da ANAC) - una relazione sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Fondazione;
  - c) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
  - d) verifica l'efficace attuazione e idoneità del Piano, anche con riferimento a eventuali proposte formulate dai dipendenti;
  - e) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
  - f) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al Piano, il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013;
  - g) deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria secondo le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva informazione all'ANAC, di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
  - h) cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Ente e il monitoraggio sulla relativa attuazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può richiedere, in ogni momento, chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

- C) Tutti i dipendenti della Fondazione:
- a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2. P.N.A.);
  - b) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
  - c) segnalano le situazioni di illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari;
  - d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);
  - e) devono svolgere attività informativa al Responsabile e proporre eventuali misure di prevenzione;
  - f) sono sottoposti a procedimento disciplinare qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.
- D) Collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione:
- a) osservano le misure contenute nel PTPCT.
- E) Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679:
- L'Ente ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dagli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). In merito, come da indicazioni del PNA 2018, le figure del DPO e del RPCT sono state tenute distinte ed affidate, pertanto, a due soggetti diversi. Ciò al fine di non innescare potenziali conflitti di interesse fra due funzioni per le quali deve essere garantita terzietà ed indipendenza, come prescrive sia il GDPR che la L. 190/12. Ciò detto, è bene chiarire che il rapporto fra le due figure è e deve rimanere sinergico. Infatti nel contesto degli adempimenti anticorruzione, il DPO deve costituire una figura di riferimento anche per il RPCT, sia per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, sia per questioni più peculiari: il RPCT, infatti, deve fare riferimento alle funzioni consulenziali del DPO per questioni inerenti il rapporto fra privacy e pubblicazioni in Amministrazione trasparente e nei casi in cui le istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

### 3. ANALISI DEL CONTESTO

La prima fase del processo di gestione del rischio effettuata è quella relativa all'analisi del contesto in cui si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operativi su settori e processi a rischio.

#### 3.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale la Fondazione opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Di seguito l'analisi in merito agli aspetti culturali, criminologici, sociali ed economici del territorio che possono favorire la corruzione e la mala gestio di società ed enti pubblici nel contesto regionale.

L'acquisizione del dato è avvenuta consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

- RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni (ultimo aggiornamento anno 2021)
- RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI RISULTATI CONSEGUITI DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA (DIA), I semestre 2023 (ultimo aggiornamento);
- Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'attività svolta nel 2023 di data 14 maggio 2024;
- Indice di percezione della corruzione 2023 (CPI) di Transparency International Italia (L'edizione 2023 dell'Indice di Percezione della Corruzione assegna il punteggio di 56 per l'Italia e colloca il Paese al 42° posto nella classifica globale dei 180 Stati oggetto della misurazione);
- CODICE ANTIMAFIA (D.L. n. 123/2023);
- CODICE APPALTI (D.lgs. 36/2023);
- RELAZIONE ANNUALE aprile 2023 - Marzo 2024 OSSERVATORIO REGIONALE ANTIMAFIA (FVG) ove si dà conto della presenza dell'ecomafia anche in Friuli Venezia Giulia.
- Notizie di stampa locale inerenti.

L'acquisizione è avvenuta consultando le seguenti fonti interne

- 1) interviste con l'organo di indirizzo politico
- 2) interviste con i responsabili dell'ente
- 3) segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing

L'analisi del contesto esterno, elaborata al fine di predisporre il presente documento, ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'ente opera, con riferimento, a variabili criminologiche, culturali, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Operativamente, l'analisi del contesto esterno si sostanzia nell'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti (dati economici, dati giudiziari, nonché informazioni sulla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholders) e nell'interpretazione degli stessi per rilevare il rischio corruttivo.

Si legge nella relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel I semestre del 2023 (visibile al seguente link: <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf>, p. 143 ss.), relativamente alla Regione Friuli Venezia-Giulia che *"L'attività economica della Regione, in un momento di crisi generale, ha visto comunque una crescita, con un aumento della produttività, in particolar modo nel settore delle costruzioni e nei servizi, e la conseguente crescita del numero degli occupati. Tale florido tessuto economico è, dunque, da sempre esposto all'interesse delle consorterie criminali che, avendo a disposizione ingenti capitali da reinvestire, vedono nelle aree a maggior vocazione imprenditoriale un punto d'approdo, con una silente azione di infiltrazione nell'economia legale. Tale assunto, infatti, è confermato dagli esiti di pregresse attività investigative, concluse sul territorio nel corso degli anni, che hanno fatto emergere la presenza e l'operatività di soggetti riconducibili alle storiche e strutturate organizzazioni criminali, quali 'ndrangheta, cosa nostra, camorra e la criminalità pugliese, sebbene non siano mai state riscontrate nella Regione strutture radicate delle stesse (...). Gli esiti di alcune indagini, concluse nel periodo di riferimento sul territorio friulano, appurerebbero infatti l'interesse criminale di gruppi delinquenziali, soprattutto stranieri, operanti nelle più svariate attività illecite (traffico di stupefacenti, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, compenetrazione nel settore economico-finanziario regionale)".*

Con particolare riferimento alla provincia di Udine *“non si registra la presenza di organizzazioni criminali di tipo mafioso”*.

In relazione al contesto esterno nel nostro territorio, si ha riguardo ai soggetti che intrattengono relazioni istituzionali, economiche ed imprenditoriali con la Fondazione Aquileia, come ad esempio altre PP.AA. ed operatori economici operanti nei settori nei quali l'ente espleta la propria attività istituzionale.

Ne consegue che le relazioni che il contesto esterno può attivare con l'Ente sono suscettibili di generare potenziali rischi corruttivi, da parte di spregiudicati soggetti che intendono esercitare indebite pressioni sul personale interno.

Le aree di possibile influenza sono, principalmente, quelle degli appalti, delle concessioni ed autorizzazioni, del reclutamento del personale. Ciò comporta la necessità di adottare tutte le pratiche e le procedure che neutralizzino il più possibile il rischio di corruzione tra i dipendenti dell'ente.

Inoltre, l'analisi del contesto esterno deve essere focalizzata anche sulle potenziali pressioni e criticità di seguito rappresentate.

Elaborazione dei dati:

Fattore	Dato elaborato e incidenza nel PTPC
Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento	Medio-Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella Regione	Basso – nessuna conseguenza nel processo di analisi dei rischi
Reati contro la Pubblica Amministrazione nella società	Nessuno
Reati contro la Pubblica Amministrazione in enti analoghi	Basso (tratto da notizie di cronaca giudiziaria)
Procedimenti disciplinari	Non rilevanti ai fini anticorrittivi

### 3.2 Analisi del contesto interno

Preliminarmente l'analisi del contesto interno riguarda la valutazione complessiva in ottica anticorrittiva dell'assetto organizzativo della Fondazione, cui si rinvia, richiamando in questa sede anche documenti di programmazione dell'Ente. Si rinvia poi alle indicazioni emerse nel paragrafo 2. "Soggetti".

Dal Punto di vista organizzativo la Fondazione è amministrata da un organo politico costituito dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori Contabili. La rappresentanza legale è riconosciuta in capo al Presidente, mentre la responsabilità gestionale, amministrativa e contabile è in capo al Direttore. Di seguito viene riportata la struttura organizzativa dell'Ente.

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il **Consiglio di Amministrazione**, presieduto dal presidente e composto da altri quattro membri, i cui componenti sono così designati:
  - a) 1 membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) 1 membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

- c) 1 membro designato dal Comune di Aquileia;
- d) 1 membro designato dalla Provincia di Udine (competenza passata ex lege alla Regione Friuli Venezia Giulia (Legge regionale 09 dicembre 2016, n. 20, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
- e) 1 membro designato d'intesa dai Partecipanti.
- b) il **Presidente**, eletto dal Consiglio di amministrazione, fra i suoi componenti, su proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Ministero e il Comune di Aquileia, nella prima seduta utile dalla data del suo insediamento, cui compete la rappresentanza legale della Fondazione;
- c) il **Collegio dei Revisori Contabili**, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da 3 membri, che svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza.
- d) il **Direttore**, nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

### 3.2.1 Mappatura dei processi

Alla luce delle indicazioni di cui all'allegato 1 del PNA 2019 e successivi aggiornamenti, la fase centrale dell'analisi del contesto interno riguarda la mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. Ai fini del presente documento, per processo si intende *“una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano le risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”*.

Le aree di rischio e i relativi rischi corruttivi sono stati individuati:

- mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti nel corso di alcune riunioni operative, incontri e/o comunicazioni intercorse con i dipendenti, tenendo presenti le specificità dell'Ente, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- mediante confronto con il Direttore generale e i dipendenti.

In ossequio alle indicazioni di cui all'All. 1 al PNA 2019 e successivi aggiornamenti, l'analisi ha riguardato le seguenti fasi:

A) *identificazione ed elenco dei processi:*

si veda la “Tabella analisi processi - elenco processi (Allegato n. 1 - foglio 1)”;

B) *descrizione dettagliata del processo:*

si veda la “Tabella analisi processi - analisi specifica (Allegato n. 1 - foglio 2)” nella quale è stata avviata l'attività graduale di descrizione analitica dei processi, spalmata nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle poche risorse e delle competenze effettivamente disponibili. La gradualità di approfondimento tiene conto delle esigenze dell'amministrazione della Fondazione, oggettivamente di piccole dimensioni o caratterizzato da criticità organizzative (scarse risorse e competenze).

La descrizione è avvenuta tenendo conto dei seguenti aspetti:

- degli elementi descrittivi del processo (che cos'è e che finalità ha);
- delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo;
- della responsabilità complessiva del processo;
- delle tempistiche di attuazione (ove possibile);
- dei soggetti che svolgono le attività del processo.

Per quanto concerne la descrizione analitica del processo relativo agli **ACQUISTI/AFFIDAMENTI PUBBLICI**, com'è noto la disciplina dei contratti pubblici è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36

“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016, hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e dalla Circolare MIT del 12 luglio 2023 recante “Regime *giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative*”.

Conseguentemente, l'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 è il seguente:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. “procedimenti in corso”, disciplinate dal vecchio codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1°luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Il nuovo codice dei contratti pubblici ha avuto quindi un forte impatto sulla disciplina della anticorruzione - con particolare riferimento alla previsione dei nuovi rischi e delle nuove misure di prevenzione - nonché sulla trasparenza (v. *infra*), come si rinviene anche dall'aggiornamento 2023 del PNA 2022 adottato con delibera ANAC n. 605 del 19.12.2023. Conseguentemente, nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* nonché alle misure di prevenzione (v. *infra*) si è intervenuti solo laddove alcuni rischi previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni.

Fra questi, come si rileva nell'**ALLEGATO 1**, si segnalano in particolare:

- 1) Affidamenti diretti sotto i 140.000 euro per servizi e forniture e sotto i 150.000 euro per lavori (vecchio codice appalti/decreti semplificazioni/nuovo codice appalti)
  - fase precontrattuale (programmazione e progettazione)
  - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
  - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

- 2) Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140.000 e la soglia comunitaria e appalti di lavori valore compreso tra i 150.000 euro e la soglia comunitaria (vecchio codice appalti/decreti semplificazioni/nuovo codice appalti)
  - fase precontrattuale (programmazione e progettazione)
  - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
  - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)
- 3) Affidamenti sopra soglia comunitaria (vecchio codice appalti/decreti semplificazioni/nuovo codice appalti)
  - fase precontrattuale (programmazione e progettazione)
  - fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)
  - fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)

**Anche nel 2024 sotto il profilo degli affidamenti pubblici vi sono state numerose novità normative nel 2024 che hanno determinato un impatto sulla disciplina della anticorruzione. In particolare:**

**A)** Con **DELIBERA N. 497 DEL 29 OTTOBRE 2024** recante *“Indicazioni alle stazioni appaltanti alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture”*, ANAC - considerata la particolare rilevanza dei controlli della stazione appaltante che comportano, in caso di ritardo o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali, la comminazione di penali e, nei casi più gravi, l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto - ha fornito alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni:

**a) Corretta configurazione della lex specialis e del contratto d'appalto e verifica delle migliorie.**

**Costituisce buona prassi della stazione appaltante:**

- a. l'adeguata e puntuale predisposizione della documentazione di gara, inserendo previsioni dettagliate nei capitolati speciali e nei contratti, concernenti una analitica regolamentazione dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione, anche mediante tempistiche e modalità prestabilite a monte;
- b. la delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli;
- c. l'effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l'individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall'offerta tecnica dell'appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore;
- d. prevedere le fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento;
- e. prevedere, nella documentazione contrattuale, specifiche modalità di verifica e controllo delle migliorie offerte dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara, oltre che le specifiche conseguenze connesse all'inadempimento rispetto **alle**

stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.

#### **b) Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli**

Sulla scorta del principio di risultato del nuovo Codice Appalti e al fine di permettere ai soggetti deputati all'espletamento dei controlli in fase esecutiva di svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, è necessario che ogni stazione appaltante fornisca loro la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, anche in termini di personale, per garantire la completezza, la correttezza e l'effettività del controllo.

#### **c) Svolgimento dei controlli dal punto di vista sostanziale**

È fondamentale che i DEC ed i RUP svolgano, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 31 e ss. dell'allegato II.14, non limitandosi ad attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile, risultando necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento a criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese.

#### **d) Verbalizzazione delle attività di controllo**

Le attività di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture devono risultare da apposito processo verbale altrimenti non vi è modo di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall'appaltatore in sede esecutiva. Anche la fase esecutiva deve essere svolta a mezzo delle PAD.

**B)** con il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 sono state introdotte nel nostro ordinamento le **NUOVE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**. Tra le principali novità si segnalano:

- **tutela dell'equo compenso nelle gare di progettazione:** si chiariscono i termini di applicabilità della legge sull'equo compenso (L. 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi; si introducono, nell'art. 41, specifici criteri per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- **meccanismo di revisione dei prezzi nei contratti pubblici,** con indici sintetici che permettono di adeguare gli importi contrattuali;
- **digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM** (Building Information Modeling – progettazione in modalità digitale): è confermato l'obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, con una soglia che passa da un importo a base di gara di 1 milione di euro, alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro;
- **tutela della micro, piccole e medie imprese (PMI):** nei contratti di subappalto dovrà prevedersi una quota riservata alle PMI, pari al 20% delle prestazioni;
- **tutele lavoristiche:** il nuovo Allegato I.01 stabilisce i criteri per l'individuazione del contratto

collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell'equipollenza dei contratti, diversificando la disciplina tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture;

- **consorzi:** al fine di evitare distorsioni nelle gare e favorire la competitività, viene omogeneizzata la disciplina applicabile ai diversi tipi di consorzi stabili;
- **finanza di progetto:** viene mantenuta la prelazione per il promotore, con una procedura di gara articolata in due fasi per garantire trasparenza e competitività;
- **garanzie fideiussorie:** risultano semplificate le procedure per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese;
- **esecuzione contratti:** viene rafforzata le premialità e le penali per accelerare l'esecuzione delle opere; si tipizzano inoltre le varianti, per creare certezza sulla fase di esecuzione, e viene introdotto il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione;
- **CCT (Collegio Consultivo Tecnico):** viene promosso come strumento di prevenzione delle controversie, introducendo nuove limitazioni ai costi e alle facoltà di ricorrere a lodi contrattuali;
- **qualificazione delle stazioni appaltanti:** sono previsti incentivi alla qualificazione dei soggetti non qualificati, nonché alla specializzazione dei soggetti aggregatori;
- uso delle **attestazioni SOA** nei subappalti;
- **nomina esterna del RUP** individuato presso altre amministrazioni;
- **principio di rotazione:** con il Correttivo viene data maggiore discrezionalità nel valutare l'accuratezza dell'esecuzione del contratto, insieme alla qualità della prestazione

**Sulla base delle indicazioni fornite dall'Anac con il PNA 2023, con la delibera ANAC n.497 del 29 ottobre 2024 e con il D. lgs. 209/2024 sono stati analizzati, aggiornati e dettagliati (con descrizione e analisi dei nuovi rischi) i processi e le possibili criticità, come indicate nell'allegato 1 – Tabella ANALISI PROCESSI, potenzialmente presenti nelle diverse fasi dell'appalto:**

- **fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)**
- **fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)**
- **fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)**

**La fase della descrizione del processo degli affidamenti pubblici è effettuata direttamente nell'allegato 1 analisi processi. Le misure preventive sono state individuate all'Allegato 2 -misure preventive anticorruptive.**

*C) rappresentazione del processo:*

l'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione" degli elementi descrittivi del processo illustrati sopra. Nel presente PTPCT è stata svolta all'interno dell'allegato 1 "Tabella analisi processi".

La mappatura ha coinvolto solo un gruppo ristretto di lavoro nelle riunioni operative.

#### **4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo con cui la Fondazione ha identificato i rischi gravanti su di essa al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'attività di valutazione del rischio si è articolata in due fasi: A) identificazione, B) analisi cui è seguita la "ponderazione" del rischio.

#### 4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

L'identificazione dei rischi gravanti sui processi della Fondazione ha incluso una prima valutazione sugli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

La formalizzazione dei rischi individuati ha portato alla predisposizione di un registro dei rischi (o catalogo dei rischi) che è stato riportato nell'allegato 1 "Tabella analisi processi", nella colonna "rischi" del foglio 1 (per i processi solo elencati) e del foglio 2 (per i processi analizzati nel dettaglio).

L'identificazione dei rischi oggetto di analisi è avvenuta tramite i seguenti strumenti:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità (es. segnalazioni raccolte dal RUP o provenienti dalla società civile sia prima che dopo la consultazione sul PTPCT);
- le esemplificazioni di cataloghi di rischi formalizzate da ANAC nei suoi atti;
- incontri (informali per il 2022) con il personale della Fondazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità.

Anche in questa fase, non è stato semplice coinvolgere direttamente la struttura organizzativa, per motivi di tempistica e per motivi organizzativi, viste le carenze di personale competente. Tuttavia, in via informale, sono stati sfruttati gli incontri già programmati.

#### 4.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha comportato la stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio stesso ed è stata effettuata per tutti i processi descritti nel foglio 1 nell'allegato 1 "Tabella analisi processi", ma in modo più specifico ed approfondito per il processo descritto in dettaglio nel foglio 2 del medesimo allegato.

In tutti i casi l'analisi del rischio è avvenuta tramite due strumenti di seguito descritti, il primo (A) con una indagine sui "Fattori abilitanti" e il secondo (B) con una indagine sugli "Indicatori di rischio".

##### A) Analisi dei "fattori abilitanti"

L'Analisi dei "fattori abilitanti" consiste nell'esame dei **fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione**. Si riportano di seguito i fattori abilitanti che sono stati considerati nell'allegato 1 "Tabella analisi processi", e per ognuno viene indicata anche la relativa valutazione.

<b>fattore 1: presenza di misure di controllo</b>
presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?
Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti = 1
Sì, ma sono controlli non specifici e/o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output = 2
No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli = 3
<b>fattore 2: trasparenza</b>
Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, agli occhi di uffici di

controllo, stakeholder, soggetti terzi?
Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite amministrazione trasparente: 1
Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter: 2
No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente: 3
<b>fattore 3: complessità del processo</b>
Sì tratta di un processo complesso?
No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari: 1
Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute: 2
Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti: 3
<b>fattore 4: responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale</b>
Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente possibile la rotazione del personale?
No il processo è trasversale ed è gestito da molti dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. presenze allo sportello): 1
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione: 2
Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione: 3
<b>fattore 5: inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</b>
Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?
Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo: 1
Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale: 2
No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento: 3
<b>fattore 6: formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica</b>
Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc per il tipo di processo: 1
Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche: 2
No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione: 3

Si precisa che la risposta con punteggio 1 comporta un "fattore che agevola poco il verificarsi del rischio corruttivo", la risposta con punteggio 2 un "fattore che agevola mediamente il verificarsi del rischio

corruttivo” mentre la risposta con punteggio 3 comporta un “fattore che agevola molto il verificarsi del rischio corruttivo”.

Nella colonna “fattori abilitanti” dell’allegato 1 “Analisi dei rischi”, sono riportati i risultati dell’applicazione del sopradescritto modello in merito ai singoli fattori abilitanti per processo. Tale valutazione è stata fatta da ciascun responsabile del processo/procedimento censito, con l’aiuto del RPCT ed è stata discussa in riunioni informali, in considerazione nell’attività di stima del livello di esposizione al rischio e nell’adozione delle misure di abbattimento del rischio.

#### B) Analisi “Indicatori di rischio”

Il secondo strumento, comunque correlato al primo, ha avuto come oggetto l’analisi degli “indicatori di rischio”, cioè delle situazioni oggettive che permettono di definire il “livello” di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante anche per individuare i processi e le attività del processo su cui concentrare l’attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l’attività di monitoraggio da parte del RPCT.

La Fondazione ha deciso di procedere con un approccio valutativo, correlato all’esito dell’indagine sui fattori abilitanti, discussi con il personale responsabile dei singoli processi. Attività che ha portato poi alla concreta misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico.

Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti.

<b>Critero 1: livello di interesse “esterno”</b>
Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo
No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi: 1
Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta: 2
Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi: 3
<b>Critero 2: grado di discrezionalità del decisore interno alla PA</b>
il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo a funzionari istruttori o apicali?
No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità: 1
Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti: 2
Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti: 3
<b>Critero 3: manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata</b>
In passato si sono manifestati, presso l’Ente o presso enti analoghi della regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo?
No, dall’analisi dei fattori interni non risulta: 1
Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale regionale: 2
Sì: 3
<b>Critero 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione</b>
Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente?
vi sarebbero conseguenze marginali e l’ufficio continuerebbe a funzionare: 1
vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro: 2

vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere uffici e in generale la governance: 3

La risposta con punteggio 1 comporta un “fattore basso di esposizione al rischio di eventi corruttivi”, la risposta con punteggio 2 un “fattore medio di esposizione al rischio di eventi corruttivi” mentre la risposta con punteggio 3 comporta un “fattore alto di esposizione al rischio di eventi corruttivi”.

In sede di prima applicazione della procedura del PNA 2019 di analisi del rischio “valutativa”, la stima del livello di esposizione non verrà effettuata tramite “discussione” ma solo con indicatori sintetici, come evidenziato nell’allegato 1 “Tabella analisi processi”.

### 4.3 Ponderazione del rischio

L’allegato 1 “Analisi dei rischi” riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio con la seguente formula matematica:  $A \times B =$  rischio sintetico.

Media dei risultati sull’indagine sui fattori abilitanti (A) diviso media dei risultati dei criteri indicativi della stima del livello di rischio (B).

Il risultato ha comportato l’effettiva misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico ponderato basato sui seguenti parametri:

- da 1 a 3: basso
- da 3 a 6: medio
- da 6 a 9: alto

La ponderazione dei rischi ha consentito alla Fondazione di valutare le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell’organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

## 5. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Una volta effettuata l’analisi del rischio, la successiva fase di gestione del rischio ha avuto lo scopo di intervenire sui rischi emersi e ponderati, attraverso l’introduzione e la programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall’Ente.

L’allegato 1 “Tabella analisi processi” riporta nella colonna “Misure anti corruttive” il “Codice” delle misure applicabili allo specifico procedimento a rischio.

Ai “codici” corrisponde la misura come descritta nell’allegato “Misure anti corruttive”.

Tale allegato riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, con indicazione degli obiettivi, dei responsabili, e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione, il quale valuta anche la programmazione triennale dell’applicazione delle suddette misure ai procedimenti individuati.

Le schede riportano anche la programmazione delle misure nel corso dei 3 anni di validità del Piano.

Le Tipologie di misure generali e specifiche riguardano le seguenti macro tipologie:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;

- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- **personale;**
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- **disciplina della incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministratore e dirigenziali;**
- **tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);**
- **codice appalti;**
- regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell’organizzazione, a misure sia “generaliste” che “specifiche”.

L’allegato 2 “Misure anticorruptive” ha permesso di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell’amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del presente PTPCTT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all’art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

### 5.1 Descrizione di alcune misure e specifiche

La descrizione delle misure, la relativa programmazione e le modalità di monitoraggio sull’effettiva attuazione nel contesto organizzativo è prevista nelle schede di cui all’allegato 2 “Misure anticorruptive”.

In questo capitolo si riportano alcune specificazioni in merito alle misure adottate, al fine di completare e spiegare in modo più specifico gli aspetti peculiari.

#### A) *Formazione in tema di anticorruzione*

Si ricorda che la Fondazione ha già effettuato un corso di formazione specifico per RPCT in materia di anticorruzione. La Fondazione per il **biennio 2025-2026**, unitamente al Responsabile Anticorruzione, ha comunque predisposto un ulteriore Piano della Formazione in tema di prevenzione della corruzione costituisce (allegato 3 “Piano della formazione”).

Il programma ha l’obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

#### B) *Codici di comportamento*

È stato predisposto ai sensi del DPR 62/13 un codice di comportamento finalizzato alla corretta disciplina di comportamenti prodromici al compimento di atti corruptivi. Il Codice definisce pertanto i valori ed i principi di condotta rilevanti per l’Ente ai fini del buon funzionamento, dell’affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della sua reputazione.

Esso contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione nei confronti delle parti interessate, interne ed esterne alla stessa (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio, ha apportato delle modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013).

Il nuovo decreto ha apportato modifiche sostanziali agli articoli dedicati al comportamento in servizio dei dipendenti pubblici (utilizzo della casella di posta elettronica, utilizzo dei social ecc), ai rapporti con il pubblico, alla formazione sulla tematica dell'etica pubblica e inserisce specifiche disposizioni per i dirigenti della P.A.

Alla luce di quanto sopra, la Fondazione ha provveduto all'aggiornamento del Codice di comportamento, in conformità alla nuova normativa (**ALLEGATO 4 – "CODICE DI COMPORTAMENTO"**). La Fondazione provvede a dare comunicazione dell'emanazione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale e segnalazione personale a ciascun dipendente.

In ogni caso la Fondazione provvederà ad integrare ulteriormente il Codice di Comportamento con l'adottando Codice Etico previsto in assolvimento degli obblighi ex D.lgs 231/2001.

### **C) Rotazione del personale**

La Fondazione, in ragione delle sue dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, in particolare quello con specifiche competenze tecnico, ritiene che la rotazione del personale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi e per svolgere in maniera efficaci ed efficienti le funzioni attribuite dalla legge. Pertanto, la Fondazione ritiene opportuno in questo triennio, applicare forme limitate e compatibili con l'operatività dell'Ente, di rotazione del personale (vedi misure Allegato "Misure anticorruptive").

### **D) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito**

Il whistleblowing, o segnalazione di un presunto illecito, è un sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", art. 5 rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

Con legge 30 novembre 2017 n. 179, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" è stata rafforzata la tutela del dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La disciplina è stata recentemente modificata dal D. Lgs. n. 24 del 10.3.2023 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (illeciti di natura amministrativa, contabile, civile o penale) di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 24/2023, entrate in vigore dal 15 luglio 2023, hanno importanti ricadute sia in termini di procedura da adottare in caso di segnalazione, che in materia di protezione dei dati personali, e, per tale ragione, la Fondazione, attraverso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ha elaborato ed approvato con decreto n. 234/2023 del direttore della Fondazione (che riveste anche l'incarico di RPCT) la seguente documentazione:

- 1) nuova procedura whistleblower;
- 2) nuovo modello di segnalazione illeciti;
- 3) informativa ex art. 13 GDPR per il segnalante;

4) documento di valutazione di impatto (c.d. DPIA) in merito alla nuova piattaforma whistleblowing.

La suddetta documentazione è stata pubblicata nel sito della Fondazione, all'interno della sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/Whistleblowing.

Il citato D. Lgs. n. 24/2023 ha stabilito una priorità nelle modalità di segnalazione che deve essere trasmessa attraverso canali appositamente predisposti:

- canale interno: **Il whistleblower potrà effettuare la segnalazione: tramite piattaforma al link [https://www.fondazioneaquileia.it/it/fondazione/amministrazione-trasparente/altri-](https://www.fondazioneaquileia.it/it/fondazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblower/segnalazioni-whistleblowing)**

**contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblower/segnalazioni-whistleblowing ed in via residuale (in caso di malfunzionamento della piattaforma o per volontà del segnalante) in forma scritta, a mezzo del servizio postale o tramite posta interna** in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale al RPCT". A tal fine, l'Ente mette a disposizione del segnalante un apposito modello (allegato alla procedura) che è reperibile nel sito web dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio; in forma orale, attraverso le linee telefoniche o sistemi di messagistica vocale ovvero, su richiesta, mediante un incontro diretto.

- canale esterno (gestito da ANAC): nella sezione trasparenza del sito aziendale è indicato il link del sito dell'ANAC, all'interno del quale si trova la modulistica necessaria all'eventuale segnalazione.

- divulgazioni pubbliche

- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, ma in via prioritaria la normativa favorisce l'utilizzo del canale interno e solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023 è possibile effettuare segnalazioni esterne.

La Fondazione, ad ogni modo, implementerà nel corso del primo anno di vigenza del presente piano, anche la piattaforma informatica per le segnalazioni.

#### **E) Inconferibilità e incompatibilità**

La materia delle incompatibilità e dell'inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.lgs. 39/2013. All'interno della Fondazione è stato previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'Ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In particolare è stata prevista la verifica delle seguenti disposizioni del D.lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

La Fondazione ha adottato le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza.

Sono state inoltre valutate le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, come indicate nelle seguenti disposizioni del D.lgs. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”;
  - art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di Ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i commi 2 e 3;
  - art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di Ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

**F) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici**

**Il comma 16 ter dell’art.53 del D.lgs. 165/2001, dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Le prescrizioni in materia di *pantouflage* ineriscono alla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.**

**Scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente pubblico, che, facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione, potrebbe preconstituire situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui è entrato in contatto esercitando, per l’appunto, poteri autoritativi o negoziali.**

**I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni sopra richiamate sono nulli ed ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.**

**ANAC, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (approvato con Delibera 17 gennaio 2023, n. 7), ha fornito indicazioni applicative relative a misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di *pantouflage* specificando che aspetti sostanziali e procedurali della disciplina sarebbero stati oggetto di successive Linee Guida.**

**Ebbene, con delibera n. 493 del 25 settembre 2024 ANAC ha approvato le Linee Guida in tema di c.d. divieto di *pantouflage* fornendo ulteriori indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage*, da intendersi come integrative di quanto indicato già nel PNA 2022. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*. Fra i punti di maggior rilievo si segnalano:**

- **Ambito di applicazione:** la disciplina si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del D.lgs. 165/2001, intendendosi per tali non solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo, nonché i titolari di incarichi indicati all’art. 21 del D.lgs. 39/2013.

Simmetricamente, il divieto, per il dipendente cessato dal servizio, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi. Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.lgs 39/2013 sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al decreto in parola, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Il divieto di *pantouflage* trova applicazione alle attività professionali svolte sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito;

- **Esercizio di poteri autoritativi e negoziali:** i dipendenti con poteri autoritativi e negoziali, cui si riferisce l'art. 53, co. 16-ter, cit., sono i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri accennati, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (es. i Dirigenti, i Direttori di Dipartimento, i Funzionari che svolgono incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente). Nel novero dei poteri autoritativi e negoziali rientrano sia i provvedimenti afferenti alla conclusione di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, sia i provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (atti volti a concedere in generale vantaggi o utilità al privato, quali autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere). Il divieto trova applicazione anche quando viene esercitata un'attività espressione di un potere autoritativo o negoziale in maniera occasionale. Sono riconducibili tra gli atti espressione dei poteri autoritativi e negoziali nello svolgimento della funzione pubblica quelli adottati dal Responsabile Unico del Progetto - RUP (art. 15 D.lgs. 36/2023), nelle diverse fasi del procedimento di gara, dalla predisposizione alla pubblicazione del bando di gara, dall'aggiudicazione dell'appalto alla fase di gestione del contratto.
- **Conseguenze/sanzioni:** le conseguenze della violazione del divieto di *pantouflage* sono:
  - nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti dai soggetti privati all'ex dipendente pubblico;
  - divieto per i soggetti privati che hanno concluso il contratto o conferito l'incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
  - obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

Da ultimo, con delibera 493 bis del 25 settembre 2024, ANAC ha adottato anche il *Regolamento sull'esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage* che disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni di tale divieto prevedendo e normando:

- Il diritto di accesso
- Il responsabile del procedimento (i.e. un dirigente dell'ufficio);
- Le modalità di comunicazione nell'ambito dei procedimenti tramite posta elettronica certificata;

- La conformità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria ANAC agli indirizzi, prescrizioni e obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità;
- L'attività di vigilanza e sanzionatoria d'ufficio e su segnalazione, le modalità di presentazione della segnalazione, l'ordine di priorità delle segnalazioni ed il trattamento delle segnalazioni anonime;
- I casi di improcedibilità della segnalazione e di archiviazione;
- I rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente;
- La fase preistruttoria e l'avvio del procedimento sino alla fase conclusiva.

**Si evidenzia che nel nuovo Regolamento sanzionatorio è stata prevista una norma transitoria tale per cui esso si applica anche alle segnalazioni pervenute prima della sua entrata in vigore rispetto alle quali non sia stata ancora spedita alle parti la comunicazione di avvio del procedimento, ad eccezione di quelle relative ad incarichi rispetto a cui sia decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico pubblico.**

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001, la Fondazione adotta misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Fondazione stessa. La norma sul divieto di pantouflage prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Come da indicazioni dell'ANAC, è intenzione della Fondazione porre in essere procedure per prevenire il rischio di violazioni del divieto di "pantouflage", anche con riferimento a situazioni che non riguardino solo i Dirigenti dell'Ente, ma anche i dipendenti, qualora gli stessi abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015).

In attuazione della misura di prevenzione descritta, viene messo a disposizione degli atti di gara il modello riportante la "Dichiarazione di Pantouflage" quale strumento di adesione volontaria ai principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici.

Ciò è stato attuato.

**Inoltre, alla luce delle nuove delibere ANAC 493 e 493 bis l'ente provvederà anche a:**

- a) inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario

**dovrà rendere la dichiarazione di cui sopra, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure nella forma di apposito articolo inserito nello schema di contratto.**

- b) inserire nei contratti di assunzione del personale tecnico amministrativo e dirigenziale, anche a tempo determinato, la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla conclusione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del soggetto;**
  - c) far sottoscrivere ai dipendenti, al momento della cessazione del contratto o dell'incarico, allo scopo di evitare contestazioni in merito alla conoscibilità della norma, una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto del divieto di *pantouflage*;**
  - d) acquisire, da parte di soggetti che rivestono qualifiche potenzialmente idonee all'intestazione o all'esercizio di poteri autoritativi e negoziali la dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di *pantouflage*;**
  - e) effettuare verifiche in via prioritaria nei confronti dell'ex dipendente che non abbia reso la dichiarazione d'impegno;**
  - f) effettuare verifiche d'ufficio che il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno;**
- effettuare verifiche d'ufficio in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto.**

Nel corso del triennio **2025-2027**, anche in ossequio alla particolare attenzione dedicata al tema anche nel nuovo PNA 2022, l'Ente intende mantenere l'attenzione al tema del c.d. "pantouflage", riguardante appunto il divieto per i dipendenti dell'ente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

#### **G) L'accesso generalizzato**

La Fondazione è soggetta alla disciplina del c.d. "accesso civico generalizzato" ai sensi dell'art. 2, co. 1, de D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, che comporta che debba essere garantita «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti». Come da Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017, è stato creato e pubblicato il "Registro degli accessi", un documento che contiene l'elenco delle richieste di accesso civico presentate all'ente con l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione.

L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016

## 6. TRASPARENZA

La trasparenza, come definita dalla normativa all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 33/2013, *"è intesa come accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.

Nel 2023 ANAC è intervenuta con novità sugli obblighi di monitoraggio della sezione "trasparenza" del sito istituzionale, con delibera n. 203 del 17 maggio 2023: in particolare, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il Responsabile Anticorruzione (RPCT) deve utilizzare un'apposita piattaforma web resa disponibile sul sito dell'ANAC che consente di:

- documentare le verifiche dei dati in apposita scheda di rilevazione aggiornata al 30 giugno di ogni;
- convalidare/attestare le verifiche entro il 31 luglio di ogni anno e, con la convalida, di trasmetterle all'Autorità;
- estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda verifiche - ai fini della loro pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 31 luglio di ogni anno;
- procedere con il monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno e procedere con la sua pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" entro il 10 novembre di ogni anno;

Tale piattaforma è concepita anche per costituire un supporto all'amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT e monitorare lo stato di avanzamento dell'adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT e inserite nel sistema.

Per l'anno 2024 la Fondazione ha dunque provveduto all'individuazione/elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati utilizzando la nuova piattaforma (**ALLEGATO 6: TABELLA TRASPARENZA E MONITORAGGIO**)

Un ulteriore elemento di novità in merito alla trasparenza è stato introdotto dal d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici): ci si riferisce alle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure.

Come sottolineato anche dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, la digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

In coerenza con il principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) ha introdotto rilevanti modifiche in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni relative a questo settore dell'attività amministrativa, basate sulla valorizzazione del principio dell'unicità dell'invio (*only once*), in base al quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo (art. 19, comma 2).

Le attività e i procedimenti relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2024, debbono essere svolti mediante le piattaforme e i servizi infrastrutturali digitali del singolo Ente che sia stazione appaltante e sono oggetto di comunicazione obbligatoria alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui è titolare Anac (art. 23). Da qui, la conseguenza - propria del richiamato principio dell'unicità dell'invio - per cui la comunicazione alla BDNCP da parte dell'Ente stazione appaltante di dati per i quali la legge impone anche l'obbligo di pubblicazione per finalità di trasparenza costituisce anche assolvimento di tale obbligo, essendo onere di ANAC garantire la pubblicazione in formato aperto dei dati ricevuti dalle

singole stazioni appaltanti (art. 28, comma 3) e dovendo queste ultime assicurare il collegamento tra la loro sezione "Amministrazione trasparente" del sito e la BNDPCP (art. 28, comma 2).

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati contenute nelle delibere, la pubblicazione è fatta in formato aperto e rispetta i seguenti principi:

- Completezza ed accuratezza: i dati pubblicati corrispondono al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, questi sono pubblicati in modo esatto e senza omissioni;
- Comprensibilità: il contenuto dei dati è esplicitato in modo chiaro ed evidente. È assicurata l'assenza di ostacoli alla fruibilità di dati, quali la frammentazione, ovvero la pubblicazione frammentata dei dati in punti diversi del sito;
- Aggiornamento: per gli atti ufficiali viene indicata la data di pubblicazione e di aggiornamento e il periodo di tempo a cui si riferisce, per gli altri dati viene indicata la data di pubblicazione poiché si darà atto di eventuali aggiornamenti mediante una nuova pubblicazione del dato;
- Tempestività: la pubblicazione dei dati avviene in tempi che consentano una utile fruizione da parte dell'utente; la Fondazione ritiene "tempestiva" la pubblicazione effettuata entro 4 mesi dalla disponibilità del dato.
- Pubblicazione in formato aperto: le informazioni e i documenti sono pubblicati in formato aperto, secondo le indicazioni fornite in tal senso dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013 che richiama l'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, si specifica che i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni sono elencati nell'allegato 6 "TABELLA TRASPARENZA"

Si è data attuazione ai principi di "accesso totale" di cui all'art. 5 bis del D.lgs 33/13, come modificato dal D.lgs 97/16, adottando uno specifico regolamento che disciplina e armonizza questo nuovo istituto con il diritto di accesso "classico" e il diritto di accesso civico, semplice e generalizzato (c.d. FOIA).

**Da ultimo, con delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, sono stati approvati i primi 3 schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione) del citato decreto unitamente al documento "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.**

Con la medesima delibera si è concesso termine di 12 mesi alle amministrazioni per procedere all'aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente rispetto ai precedenti schemi. ANAC sta elaborando ulteriori n.10 che potranno aggiungersi a quelli già approvati.

In particolare, entro 12 mesi l'ente dovrà procedere con l'aggiornamento delle seguenti sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente (salvo siano frattanto approvati ulteriori schemi da parte di ANAC):

**1) DATI SUI PAGAMENTI (secondo lo schema indicato all'Allegato 1 della delibera ANAC 495/2024)**

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Dati sui pagamenti (Rif. <a href="#">Dati identificativi del pagamento</a> )	Trimestrale	Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

**2) ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E ORGANIGRAMMA (secondo lo schema indicato all'Allegato 2 della delibera ANAC 495/2024)**

Società in controllo pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico, Enti pubblici economici

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Organi di amministrazione e gestione (Rif. <u>Organi di amministrazione/gestione</u> )	Tempestivo	Art. 13, c. 1, lett. a), b) e d), d. lgs. n. 33/2013

3) SCHEMI DI PUBBLICAZIONE “OIV O ORGANISMO ANALOGO” (PER GLI ENTI TENUTI) (secondo lo schema indicato all’Allegato 3 della delibera ANAC 495/2024)

Schemi di pubblicazione “OIV o organismo analogo” (per gli enti tenuti)

SEZIONE	AGGIORNAMENTO	Rif. NORMATIVI
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (Rif. <u>Dati identificativi del documento</u> )	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co. 4, lett. c), del d. lgs. n. 150/2009
Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (Rif. <u>Dati identificativi del documento</u> )	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013 e art. 14, co.4, lett a) del d. lgs. n. 150/2009
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe (se adottati) (Rif. <u>Dati identificativi del documento</u> )	Tempestivo	Art. 31, d. lgs. n. 33/2013

Fra le novità apportate dalla normativa si segnala l’attività di validazione quale presupposto necessario per la pubblicazione dei dati, definita come *“un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”*.

Per la procedura di validazione, l’ente dovrà indicare un soggetto che abbia adeguate competenze e conoscenze, ad esempio il dirigente del singolo ufficio in quanto soggetto che conosce approfonditamente i dati e le informazioni elaborate. Tale nomina, con tutta probabilità, diverrà obbligatoria a partire dal 2026.

7. MISURE DI PREVENZIONE RISCHI IN MATERIA DI APPALTI E CONTRATTI

Come anticipato, nell’individuare le misure anticorruptive si è tenuto conto del fatto che la disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, tenendo in considerazione le nuove misure preventive indicate da ANAC con l’aggiornamento 2023 del PNA 2022 di cui alla delibera n. 605 del 19.12.2023 nonché, da ultimo, le misure ricavabili dal Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024, n. 209 (correttivo al Codice dei contratti pubblici) e la delibera ANAC 497 del 29.10.2024 relativa alla fase esecutiva del contratto pubblico.

L’ambito degli acquisti di beni e servizi è quello ove è più elevato il rischio corruttivo. A tal fine, partendo dalle criticità segnalate dall’ANAC è emersa la necessità di garantire una visione complessiva del processo

**“ciclo degli acquisti” riguardo alla gestione dell’Area contratti pubblici, alla precisa definizione delle seguenti fasi:**

- **programmazione e individuazione dei criteri di accesso alla gara**
- **progettazione della gara**
- **selezione del contraente e criteri di valutazione**
- **verifica, aggiudicazione e stipula del contratto**
- **esecuzione e rendicontazione ove previsto**

**All’interno di ciascuna fase sono stati identificati i correlati eventi rischiosi e programmate le misure più idonee a prevenirli, come descritte nell’allegato 2 Misure.**

## **8. MONITORAGGIO E RIESAME**

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie

Nell’allegato “Misure anticorruptive” viene descritta la modalità di monitoraggio ed eventuale riesame delle misure adottate, con i soggetti referenti e le attività da svolgersi.

Quale supporto al monitoraggio, la Fondazione si avvale della piattaforma messa a disposizione da AGID. Tale piattaforma nasce dall’esigenza di creare un sistema di acquisizione di dati e informazioni connesse alla programmazione e adozione del PTPCTT, ma è concepito anche per costituire un supporto all’amministrazione al fine di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCTT (in quanto il sistema è costruito tenendo conto dei riferimenti metodologici per la definizione dei Piani) e monitorare lo stato di avanzamento dell’adozione delle misure di prevenzione previste nel PTPCTT e inserite nel sistema.

Si segnala infine che la Fondazione sta avviando i lavori per l’adozione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/2001 il quale – insieme alle procedure in esso previste ed al Codice Etico – assumerà la veste di ulteriore misura anticorruptiva.

## ALLEGATI

- allegato 1 - Tabella analisi processi
- allegato 2 - Misure anticorruptive
- allegato 3 - Piano della formazione
- allegato 4 - Codice di comportamento